



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO
DELLA LUCANIA



Ordine degli Avvocati
di Vallo della Lucania



Unione delle Camere Penali Italiane

aiga
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI



ASSOCIAZIONE PENALISTI DISTRETTO

Il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, dott. Vincenzo Pellegrino, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, dott. Francesco Rotondo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, avv. Domenicantonio D'Alessandro, il Presidente della Camera Penale Giovanni Lombardi di Vallo della Lucania, avv. Agostino Bellucci, il presidente AIGA Vallo della Lucania, avv. Domenico Sica, il presidente dell'APDS - Avvocati Penalisti Distretto di Salerno, avv. Matteo Cardamone, sottoscrivono il seguente PROTOCOLLO per la LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DI SOGGETTI DICHIARATI IRREPERIBILI (ANCHE DI FATTO) O INSOLVIBILI, complesso di regole sulle quali si è concordato all'esito degli incontri intervenuti nel corso di questi ultimi mesi con il coinvolgimento della Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Tribunale e coordinata dal dott. Domenico Valerio Ragucci.

L'adozione del seguente protocollo nasce dall'esigenza di condividere un "prontuario" che garantisca con estrema celerità ed uniformità le liquidazioni dei compensi degli avvocati attraverso una procedura *standard* (concordata tra i giudici ed i rappresentanti dell'ordine forense), evitando pericoli di errori, di rigetto, contestazioni, ricorsi e disparità di trattamento ovvero riducendo in maniera esponenziale le attività delle cancellerie penali.

Il protocollo *de quo* ha anche la funzione di scongiurare possibili declaratorie di abnormità dei provvedimenti di liquidazione che esporrebbero i giudici a responsabilità disciplinare e contabile, garantendo un compenso giusto ed equo agli avvocati che rendono effettivo il diritto costituzionale di difesa.

La stretta collaborazione tra magistrati e avvocati è indirizzata a predisporre "parcelle *standard*" con i relativi modelli uniformi di decreti di liquidazione nel rispetto delle esigenze di tutti gli operatori del diritto al fine di garantire razionalità e maggiore celerità.



Considerato che con il D.M. n.147 del 13.08.2022, è stato emanato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014 n.55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense., ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

-che tale regolamento prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali;

-che le parti convengono che sulla opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, uniforme, rapida ed agevole la loro determinazione, con l'intento di avere una maggiore omogeneità nei provvedimenti dei giudici e di azzerare o quantomeno ridurre in modo importante il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario;

-che nella fissazione dei compensi è necessario operare valutazioni rispettose delle tabelle e del decoro della professione forense;

Per tali motivi, le parti concordano di adottare la tabella allegata (allegato A) standardizzata precisando che i valori in essa indicati sono da ritenere al netto, ossia già comprensivi della riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002. Le udienze di mero rinvio non saranno computate nel numero delle udienze indicate in tabella.

PREMESSE GENERALI IN TEMA DI AMMISSIONE

Ai fini di una più rapida evasione delle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato onde evitare un diseconomico dispendio di attività della Cancelleria, si rappresenta che non saranno prese in considerazione le istanze depositate in violazione dell'art. 79 lett. C) D.P.R. n: 115/2002, nelle quali non vi sia un'adeguata specificazione della composizione del reddito, ritenendo, a tal uopo, non idonea la mera allegazione della certificazione ISEE, considerato rispettato il dettato normativo dalla sola autocertificazione.

Quanto al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio, nonché alla modalità di presentazione delle stesse, si rimanda alle linee guida che seguono.

Il Difensore, inoltre, dovrà autocertificare la propria iscrizione nell'elenco degli avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello stato mediante produzione, in copia, del certificato emesso dal Consiglio dell'Ordine. Per i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del protocollo, al fine di permettere ai professionisti di munirsi dell'apposito certificato, il consiglio dell'ordine si impegna ad inviare un elenco aggiornato degli iscritti abilitati al gratuito patrocinio dopo un mese dalla firma del protocollo, inviando un ulteriore

Considerato che con il D.M. n.147 del 13.08.2022, è stato emanato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014 n.55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense., ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

-che tale regolamento prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali;

-che le parti convengono che sulla opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, uniforme, rapida ed agevole la loro determinazione, con l'intento di avere una maggiore omogeneità nei provvedimenti dei giudici e di azzerare o quantomeno ridurre in modo importante il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario;

-che nella fissazione dei compensi è necessario operare valutazioni rispettose delle tabelle e del decoro della professione forense;

Per tali motivi, le parti concordano di adottare la tabella allegata (allegato A) standardizzata precisando che i valori in essa indicati sono da ritenere al netto, ossia già comprensivi della riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002. Le udienze di mero rinvio non saranno computate nel numero delle udienze indicate in tabella.

PREMESSE GENERALI IN TEMA DI AMMISSIONE

Ai fini di una più rapida evasione delle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato onde evitare un diseconomico dispendio di attività della Cancelleria, si rappresenta che non saranno prese in considerazione le istanze depositate in violazione dell'art. 79 lett. C) D.P.R. n: 115/2002, nelle quali non vi sia un'adeguata specificazione della composizione del reddito, ritenendo, a tal uopo, non idonea la mera allegazione della certificazione ISEE, considerato rispettato il dettato normativo dalla sola autocertificazione.

Quanto al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio, nonché alla modalità di presentazione delle stesse, si rimanda alle linee guida che seguono.

Il Difensore, inoltre, dovrà autocertificare la propria iscrizione nell'elenco degli avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello stato mediante produzione, in copia, del certificato emesso dal Consiglio dell'Ordine. Per i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del protocollo, al fine di permettere ai professionisti di munirsi dell'apposito certificato, il consiglio dell'ordine si impegna ad inviare un elenco aggiornato degli iscritti abilitati al gratuito patrocinio dopo un mese dalla firma del protocollo, inviando un ulteriore

aggiornamento alla scadenza dei sei mesi, delegando la cancelleria penale per il controllo sulle iscrizioni, nel caso in cui i difensori inviino istanze prive dell'apposita certificazione. Al termine dei sei mesi le istanze prive della certificazione, ove sottoposte da difensori iscritti al Consiglio dell'Ordine di Vallo della Lucania, saranno dichiarate inammissibili.

L'istanza dovrà, quindi, essere depositata in originale e copia.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza di liquidazione dovrà essere depositata sul portale SIAMM, entro trenta giorni dall'udienza di discussione. Il giudice provvederà entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta dell'istanza con decreto di liquidazione e comunque prima del passaggio in giudicato della sentenza o del deposito di impugnazione nel caso di deposito con motivi contestuali.

Nel caso di motivazione contestuale l'avvocato dovrà provvedere al deposito dell'istanza di liquidazione come sopra ed il Giudice dovrà provvedere nello stesso termine all'emissione del decreto di liquidazione, ferma la necessità di disporre la liquidazione prima del passaggio in giudicato della sentenza o del deposito di atto di impugnazione.

All'istanza di liquidazione dovrà essere allegata copia del decreto di liquidazione debitamente compilata che verrà poi sottoscritta dal giudice se ritenuta congrua e/o conforme al protocollo.

È, inoltre, necessario che la richiesta di liquidazione sia redatta su carta intestata della persona fisica che emetterà la fattura e che l'intestazione contenga: nome e cognome, codice fiscale e partita iva, domicilio fiscale, indirizzo di studio, recapiti telefonici di studio e cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo pec e indicazione del trattamento economico da applicare.

Alla istanza di liquidazione il difensore dovrà, altresì, allegare copia dei verbali riassuntivi delle udienze per le quali richiede la liquidazione, così da testimoniare l'attività processuale espletata e permettendo al giudice competente di correttamente individuare la fascia di liquidazione.

La mera presentazione dell'istanza di ammissione ovvero di liquidazione non verrà considerata utile al riconoscimento della "fase introduttiva" al momento della quantificazione del compenso, ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 55/ 2014.

In caso di istanza di liquidazione presentata ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio deve allegare lettera di richiesta di pagamento dei propri onorari (lettera raccomandata o altro metodo tracciabile), nota spese redatta secondo i parametri

del protocollo in oggetto, decreto ingiuntivo (o sentenza del giudice di pace), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso.

Il Pignoramento mobiliare può considerarsi negativo anche in caso di doppio accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario, con relazione di aver trovato il domicilio chiuso.

In caso di istanza di liquidazione presentata ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115 del 2002 è onere del difensore d'ufficio allegare nota spesa predisposta secondo il presente protocollo e, se trattasi di irreperibile di diritto, il decreto di irreperibilità.

Ove trattasi di irreperibilità di fatto, all'istanza di liquidazione dovrà essere allegata richiesta di pagamento degli onorari a mezzo lettera raccomandata di cui si è tentato il recapito presso l'ultimo indirizzo utile risultante dal fascicolo o dall'anagrafe nazionale, ricerca anagrafica con relativi esiti, nota spese redatta secondo il protocollo in oggetto, attestazione del D.A.P. da cui risulti il mancato inserimento nel circuito penitenziario.

Nel caso di imputato residente all'estero, previa richiesta di informazioni presso la Questura, il difensore dovrà allegare, ai fini della liquidazione come irreperibile c.d. "di fatto", prova della notifica relativa effettuata tramite consolato oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

GIUDICE COMPETENTE

La liquidazione sarà effettuata dall'Autorità Giudiziaria che ha proceduto relativamente alla fase o al grado di giudizio che si è svolto (così, ad esempio, il Giudice di primo grado non può liquidare la redazione dell'atto di appello).

Il Giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi dei gradi anteriori del processo solo se, vertendosi in materia di gratuito patrocinio, il provvedimento di ammissione al beneficio è intervenuto dopo la loro definizione, ma pur sempre che la domanda di ammissione copra le relative fasi processuali.

Le parti rinunciano preventivamente all'opposizione al decreto di liquidazione qualora lo stesso sia totalmente conforme alle voci e agli importi di cui alla presente convenzione. A tal uopo sarà a cura del Difensore specificare che l'istanza di liquidazione è conforme alle voci del presente Protocollo.

Linee guida per la documentazione da presentare per l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio

In questa sede si forniscono indicazioni per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ferma l'imprescindibilità dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dell'art. 79 D.P.R. 115/2012, si stabilisce quanto segue.

1) Dichiarazione afferente al reddito

Tale dichiarazione deve contenere [art. 79 c. 1 lett.c)] “ specifica determinazione del reddito complessivo variabile” determinato ai sensi dell'art. 76 e deve includere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 c.1 lettera o) D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione;

Quindi:

a) nel caso di autocertificazione occorre indicare il reddito imponibile (tenendo conto dei redditi assoggettati ad imposta – quindi anche di quelli da terreni e fabbricati- e dei redditi esenti da imposta o che scontano ritenuta alla fonte), specificando la misura dello stesso;

b) nel caso in cui sia allegata la dichiarazione dei redditi o il CUD, va specificato che non si posseggono redditi ulteriori rispetto a quelli ivi indicati.

c) non è sufficiente il riferimento alla certificazione ai fini ISEE, che è relativa a misurazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente, costituito, come noto, dal rapporto tra l'ISE [indicatore della situazione economica (redditi+20% del patrimonio)] ed una scala di equivalenza, la cui finalità specifica è misurare la condizione economica.

d) non è sufficiente il riferimento generico ad un reddito inferiore al limite di legge, dal momento che tale indicazione non soddisfa il requisito della “specifica determinazione”: va sempre specificato il reddito percepito, sotto qualsiasi forma, di qualsiasi natura esso sia e da qualsiasi fonte provenga, indicandone il relativo ammontare, anche approssimativamente qualora non sia in grado di precisare la cifra esatta.

e) nella dichiarazione inerente ai redditi devono essere compresi anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia anagrafica, dai componenti il nucleo familiare di fatto nonché le somme a qualsiasi titolo percepite.

f) per coloro che non hanno fatto denuncia dei redditi, è necessario specificare la (eventuale) titolarità di beni immobili: questo è il caso in cui si posseggono redditi inferiori a quelli per i quali scatta l'obbligo della dichiarazione, ma, oltre al reddito da lavoro o assimilabile, chi possieda l'abitazione principale (visto che non scaturisce l'obbligo di dichiarazione).

Nel caso in cui stata presentata denuncia dei redditi, essa per legge comprende il reddito da beni immobili.

g) l'istanza deve contenere altresì l'impegno a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, la variazione rilevante dei limiti di reddito, verificata nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2: Redditi zero. Impossidenza

Nel caso sia dichiarato un "reddito zero", occorre indicare in quale modo si faccia fronte alle esigenze primarie, ciò per consentire dapprima al giudice, quindi all'Agenzia delle Entrate, di effettuare i necessari controlli.

Di conseguenza, chi si trovi in questa situazione dovrà provvedere a dichiarare in quale modo faccia fronte alle esigenze primarie di vita proprie e del nucleo familiare (indicando eventuali aiuti di parenti/ sovvenzioni/ pubblica assistenza e altro, specificandone l'importo e il soggetto erogatore)

Tali indicazioni dovranno essere contenute nell'autocertificazione a firma dell'istante, senza necessità di allegazioni ulteriori a supporto della stessa.

3) Annualità di riferimento

L' art. 76 c. 1 DPR 115/2002 prevede che reddito debba risultare "dall'ultima dichiarazione". Questa locuzione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità- per ragioni di sostanziale uniformità- come riferita all'ultima dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge.

Pertanto, nel caso in cui sia prodotta la dichiarazione dei redditi (mod. Unico, 730 o CUD), occorre presentare quella relativa all'anno di imposta per il quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge. Ciò anche nell'ipotesi di autocertificazione.

È fatta tuttavia salva la possibilità, laddove il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non sia ancora decorso al momento del deposito dell'istanza di G.P., di presentare la dichiarazione relativa all'anno precedente, facendo ad essa riferimento allorché l'istante abbia già presentato /inoltrato la denuncia dei redditi.

In caso contrario, ovvero qualora, al momento del deposito dell'istanza di G.P., non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e in effetti a tale adempimento non si sia ancora provveduto, è possibile depositare la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta precedente, dichiarando espressamente di non avere ancora presentato la dichiarazione relativa all'anno di imposta per cui il termine di presentazione non è ancora scaduto.

4) Cittadini stranieri

È necessario che il richiedente sia identificato, ciò al fine di garantire l'effettività del controllo da parte dello Stato sulle dichiarazioni rese e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti (al momento, quindi, restano esclusi dall'applicazione del protocollo i richiedenti asilo, se privi di documenti).

Pertanto, ove non sia presentata personalmente, è necessario allegare copia di documento di identità.

Ciò consentirà, altresì, di ottenere il codice fiscale, necessario per l'ammissione, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 4, c 1. Lettera a), del D.P.R. n. 605/ 1973 che richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

Per i redditi prodotti all'estero, da cittadini non appartenenti all'Unione Europea, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 2 T.U.S.G., in caso di impossibilità di acquisizione o anche di mancata tempestiva risposta da parte dell'autorità consolare – o altresì in caso di risposta con esito negativo in relazione alla possibilità di ottenere tali informazioni -, potrà essere sostituita da un'autocertificazione del richiedente, da allegare all'istanza unitamente alla richiesta di rilascio già inoltrata al consolato di appartenenza.

5) Presentazione dell'istanza

Fermi i requisiti di cui sopra, l'istanza potrà essere presentata nei seguenti modi:

- Nel caso di imputato detenuto, operando il disposto dell'art.123 c.p.p., potrà essere presentata direttamente dall'interessato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, dichiarazione nella quale sarà menzionato il documento d'identità.

- Nel caso di imputati liberi, potrà essere presentata dal difensore, che potrà limitarsi ad autenticare la sottoscrizione apposta in calce all'istanza, oppure direttamente dal richiedente, che dovrà presentarsi in cancelleria e farsi autenticare la sottoscrizione apposta in presenza del cancelliere, che lo identificherà o produrre copia di un valido documento di identità.

- L'autocertificazione non necessita di autenticazione; la firma solo l'interessato, il quale dovrà allegare la fotocopia del proprio documento d'identità.

- La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, mediante l'utilizzo dell'apposito modello allegato al presente protocollo e nel rispetto di quanto previsto nel presente protocollo.

- 6) Pluralità delle parti e procedimenti riuniti

Nel caso di difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20. La stessa disposizione si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Nei casi su menzionati il difensore deve depositare un'unica istanza di liquidazione; viceversa, in caso di presentazione di plurime richieste di liquidazione dei compensi, quelle successive alla prima saranno rigettate senza il riconoscimento di alcun incremento. Tale norma deve applicarsi anche nel caso in un unico processo siano presenti due o più imputati, difesi dal medesimo difensore, ma giudicati per reati diversi e non connessi.

Le parti rinunciano preventivamente all'opposizione al Decreto di Liquidazione qualora lo stesso sia totalmente conforme alle voci ed agli importi di cui al presente protocollo.

Il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale, l'AIIGA e l'APDS si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente protocollo, così come la Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica, ciascuno per quanto di sua competenza.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA

Gli importi di seguito indicati sono calcolati sulla base degli accordi intervenuti tra i magistrati del Tribunale di Vallo della Lucania ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine.

Si precisa che i compensi indicati si intendono già ridotti nella misura di 1/3 in applicazione dell'art. 106 bis del D.P.R. N. 115/2022 e sono esclusi gli oneri di legge.

Al compenso unico vanno aggiunti spese vive e spese generali come per legge, iva e cassa avvocati.

FASE GIP/GUP

Fase di studio: € 284,00

Fase introduttiva: € 210,00

Fase istruttoria (nel caso in incidente probatorio): € 260,00

Fase decisionale: € 473,00

GUP udienza preliminare/ incidente di esecuzione

Fase di studio: € 284,00

Fase introduttiva: € 224,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale (eventuale): € 280,00

Fase decisionale: € 473,00

GIP/GUP: patteggiamento, abbreviato secco o condizionato a produzione documentale

Fase di studio: € 315,00

Fase introduttiva (eventuale): € 231,00

Fase decisionale: € 525,00

GIP/GUP abbreviato condizionato ad istruttoria testimoniale

Fase di studio: € 315,00

Fase introduttiva (eventuale): € 231,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale (eventuale): € 347,00

Fase decisionale: € 525,00

INDAGINI DIFENSIVE

Fase di studio: € 315,00

Fase introduttiva (eventuale): € 231,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale (eventuale): € 347,00

Fase decisionale: € 525,00

FASE CAUTELARE

Procedimento misura cautelare reale/personale, procedimento cautelare personale senza attività difensiva al Riesame ex art. 309 cpp o 310 cpp.

Fase di studio: € 126,00

Fase introduttiva (eventuale): € 280,00

Fase decisionale, valore medio: € 473,00

Procedimento misura cautelare reale/personale, procedimento cautelare personale con attività difensiva al Riesame ex art. 309 cpp o 310 cpp.

Fase di studio: € 126,00

Fase introduttiva (eventuale): € 336,00

Fase decisionale: € 525,00

Convalida d'arresto

Fase di studio: € 126,00
Fase introduttiva: € 158,00
Fase decisionale: € 237,00

**Istanza Cautelare ex art. 299 c.p.p. successiva alla convalida dell'arresto nel
giudizio direttissimo**

€ 300,00

GIUDICE DI PACE

UDIENZA EX ART. 129 CPP

Fase di studio: € 175,00
Fase introduttiva del giudizio (eventuale): € 140,00
Fase decisionale: € 455,00

GIUDICE DI PACE

PROCESSO CON CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO

Fase di studio: € 210,00
Fase introduttiva (eventuale): € 315,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale: € 473,00
Fase decisionale: € 420,00

TRIBUNALE MONOCRATICO

PROCESSO SENZA ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINITO CON
SENTENZA EX ART. 129/469 CPP (prescrizione priva di alcuna attività istruttoria,
oblazione, difetto originario o sopravvenuto della condizione di procedibilità ,
INCIDENTI DI ESECUZIONE, 420 quater cpp (irreperibili), processi conclusi in
udienza predibattimentale)

Fase di studio: € 315,00
Fase introduttiva (eventuale): € 189,00
Fase decisionale: € 560,00

PROCESSO DEFINITO CON RITO ALTERNATIVO

Fase di studio: € 315,00
Fase introduttiva (eventuale): € 210,00
Fase istruttoria (eventuale): € 260,00
Fase decisionale: € 630,00

PROCESSO DIBATTIMENTALE CON ISTRUTTORIA SEMPLICE (fino a tre
udienze istruttorie)

Fase di studio: € 315,00
Fase introduttiva del giudizio (eventuale): € 189,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale: € 378,00

Fase decisionale: € 700,00

PROCESSO CON ISTRUTTORIA COMPLESSA (oltre tre udienze istruttorie)

Fase di studio: € 315,00

Fase introduttiva del giudizio (eventuale): € 245,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale: € 630,00

Fase decisionale: € 770,00

RECLAMO EX ART. 410 BIS C.P.P.

Omnicomprendivo € 525,00

TRIBUNALE COLLEGALE

PROCESSO SENZA ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DEFINITO CON SENTENZA EX ART. 129/469 CPP (prescrizione, oblazione, difetto originario o sopravvenuto della condizione di procedibilità, INCIDENTI DI ESECUZIONE, 420 quater cpp (irreperibili)

Fase di studio: € 350,00

Fase introduttiva (eventuale): € 252,00

Fase decisionale: € 700,00

PROCESSI DEFINITI CON RITO ALTERNATIVO

Fase di studio: € 350,00

Fase introduttiva (eventuale): € 280,00

Fase istruttoria (eventuale): € 260,00

Fase decisionale: € 910,00

PROCESSO DIBATTIMENTALE COLLEGALE (fino a tre udienze istruttorie)

Fase di studio: € 285,00

Fase introduttiva (eventuale): € 266,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 455,00

Fase decisionale, valore medio: € 770,00

PROCESSO DIBATTIMENTALE COLLEGALE IPOTESI COMPLESSA

(oltre tre udienze istruttorie)

Fase di studio: € 385,00

Fase introduttiva (eventuale): € 315,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale: € 945,00

Fase decisionale: € 875,00

In caso di liquidazione del compenso al difensore di ufficio che ha esperito vanamente il tentativo di riscossione coattiva del credito professionale, è previsto, in via forfettaria, un importo pari ad euro 250,00 per lo svolgimento della fase monitoria ed euro 50,00 per il precetto.

La mera presentazione della istanza di liquidazione dei compensi non verrà considerata utile ai fini della liquidazione della fase istruttoria.

Vallo della Lucania 02 04 2025.

Il presidente del tribunale
Dott. Vincenzo Pellegrino

il procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Rotondo

Il presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Vallo della Lucania
Avv. Domenicoantonio D'Alessandro
Per delega il consigliere segretario
Avv. Alessio Della Torre

dott. Domenico Valerio Ragucci

Il presidente della Camera Penale
di Vallo della Lucania
Avv. Agostino Bellucci
Per delega il vicepresidente
Avv. Anna Patricia Cuomo

Il presidente AIGA Vallo della Lucania
Avv. Domenico Sica

Il Presidente APDS
Avv. Matteo Cardamone

**ISTANZA DI AMMISSIONE
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Al _____
(magistrato davanti al quale pende il processo)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ il ____/____/____
(Città - Provincia - Nazione - Cittadinanza) (aa / mm / gg)

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

residente in _____

indagato imputato persona offesa parte civile nell'ambito del procedimento penale

(RGNR)	(RG GIP)	(RG DIB)

riguardante il/i reato/i di cui _____

e difeso dall'avv. _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello stato ai sensi e per gli effetti dell'artt. 90 e ss. del D.P.R. 30/05/2002 n° 115, e tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e dall'art. 95 del D.P.R. 115/2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, co. 1, lett. f), o), D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di essere assoggettato al regime fiscale _____;
- che il proprio reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, o che per legge è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, risultante dall'ultima dichiarazione, o che verrà indicato nella dichiarazione se il relativo termine di presentazione risulta già scaduto alla data di deposito della presente¹, è pari ad € _____;
- che il reddito sopra indicato

è	non è
---	-------

 stato percepito quale beneficiario/a del reddito di cittadinanza di cui all'art. 1 del D.L. 4/19 convertito con Legge 28 marzo 2019 n. 26²;

**ISTANZA DI AMMISSIONE
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

- che, quale non percettore di alcun reddito imponibile, provvede alle esigenze primarie di vita personali e della propria famiglia anagrafica tramite _____

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, co. 1, lett. f), D.P.R. 445/200, la propria famiglia anagrafica è così composta:

Cognome _____ Nome _____ Parentela _____
Codice fiscale _____ reddito € _____

Cognome _____ Nome _____ Parentela _____
Codice fiscale _____ reddito € _____

Cognome _____ Nome _____ Parentela _____
Codice fiscale _____ reddito € _____

Cognome _____ Nome _____ Parentela _____
Codice fiscale _____ reddito € _____

- che il reddito complessivo familiare, valutabile a fini dell'ammissione della presente istanza patrocínio a spese dello stato³, è pari ad € _____;

- che è proprietario/a dei seguenti beni mobili registrati:

○ _____;
(Anno - Tipo - Marca - Modello - Targa)

○ _____;
(Anno - Tipo - Marca - Modello - Targa)

**ISTANZA DI AMMISSIONE
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

- che è proprietario/a dei seguenti beni immobili, il cui reddito, ove percepito, è stato indicato nel reddito personale dell'istante⁴:
 - o _____
(Indirizzo - Riferimenti catastali - categoria - rendita catastale)
 - o _____
(Indirizzo - Riferimenti catastali - categoria - rendita catastale)
- non aver riportato alcuna condanna con sentenza passata in giudicato riguardante i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti;
- di eleggere domicilio presso lo studio legale del proprio difensore ai fini della presente istanza e delle successive comunicazioni riguardanti il medesimo procedimento;

e contestualmente

SI IMPEGNA

a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza e fino che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni nei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini del beneficio.

_____, addì _____

L'istante

è tale

il difensore

Si allega⁵: 1) copia documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante; 2) certificato di iscrizione negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ISTRUZIONI

1. Cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 15694/2020: *"in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ulti dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a nor dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del depo. dell' istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presenta* Si richiama in proposito l'attenzione dell'istante sulla necessità di specificare il proprio regi fiscale, attesa l'esistenza di termini diversi per la presentazione della dichiarazione redditu. termine per la presentazione del modello 730, termine per la presentazione in forma carta della dichiarazione dei redditi (modello Redditi- ex modello Unico), termine per la presentazi in via telematica del modello Redditi, o nessun termine in caso di soggetto esonerato d dichiarazione dei redditi.
2. Barrare la casella che non interessa. In caso di percezione di reddito di cittadinanza ex art. 1 D.L 4/2019, oltre all'indicazione della quota mensile, deve essere indicato l'ammontare compless: annuo percepito dall'istante, da computarsi nella soglia reddituale per l'ammissione al benefi
3. Si ricorda in proposito che ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio rileva ogni componenti reddito, imponibile o non imponibile, purché espressiva di capacità economica (cfr. Cass. pen., 4, sentenza n. 26258/2017: *"ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o n siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo invalidità"*). Nella determinazione della soglia reddituale rientrano anche le indennità e le som percepite a titolo di risarcimento del danno, quando queste siano sostitutive di entrate reddit (cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 27234/2020: *"In tema di gratuito patrocinio, ai fini d determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, si deve tener conto delle som percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezion redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura"*; Cass. pen., 4, sentenza n. 34864/2017 : *"per l'ammissione al gratuito patrocinio devono essere indicati, ex 76 d.P.R. n. 115 del 2002, anche gli elementi reddituali non continuativi ed occasionali, quo sussidio per le condizioni di difficoltà economica familiare e le somme ricevute a titolo risarcimento danni, che concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l'ammission beneficio in questione"*).
4. Cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 12410/2019: *"Ai fini dell'individuazione delle condiz necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di redco imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche il diritto di propr su un immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti rec presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione"*.
5. Non è obbligatoria l'allegazione della certificazione ISEE, che in ogni caso non verrà conside equipollente alla dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 76- 79 lett. c) d.P.R. n. 115/02, compilarsi secondo i parametri indicati.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO
Art. 116 T.U.S.G.**

Ill.mo _____

* * *

Il/la sottoscritto/a avv. _____ c.f. _____

del Foro di _____ con studio in _____ (p.e.c. _____)

PREMESSO

1) che il professionista istante ha svolto le proprie prestazioni professionali, quale difensore d'ufficio in favore del sig. _____ nato a _____ il _____

imputato del penale procedimento _____

(RGNR)

(RG GIP)

(RG DIB)

2) che il sig. _____ non ha ottemperato al pagamento dei compensi professionali e delle spese spettanti al sottoscritto per l'attività defensionale svolta, e che nei confronti dello stesso è stata inutilmente esperita la procedura per il recupero del credito professionale come risulta dalla seguente documentazione allegata: messa in mora, decreto ingiuntivo, atto di precetto, verbale pignoramento mobiliare infruttuoso o negativo.

3) che gli atti della procedura monitoria ed esecutiva sono stati ritualmente notificati presso _____

CHIEDE

che la Signoria Vostra voglia provvedere alla liquidazione dei compensi professionali per l'ammont. di € _____, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CNAP, secondo la seguente nota specifica

Indicazione dei compensi secondo quanto previsto dalla tabella allegata al protocollo.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO
Art. 116 T.U.S.G.**

A tal
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazio
di atti falsi, richiamate dagli artt. 46, co. 1, lett. i), e 76 del D.P.R. 445/2000, l'istante dichiara
iscritto nell'Elenco Unico Nazionale Difese D'Ufficio.

_____, addì _____

Si allega la seguente documentazione

1. Copie dei verbali delle udienze dove si è svolta l'attività.
2. Messa in mora;
3. Decreto ingiuntivo;
4. Atto di precetto;
5. Verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso o negativo.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO**
Art. 116 T.U.S.G.

Ill.mo _____

* * *

Il/la sottoscritto/a avv. _____ c.f. _____

del Foro di _____ con studio in _____ (p.e.c. _____)

PREMESSO

1) che il professionista istante ha svolto le proprie prestazioni professionali, quale difensore d'uffici in favore del sig. _____ nato a _____ il _____

imputato del penale procedimento

(RG NR)

(RG GIP)

(RG DIB)

2) che il sig. _____ non ha ottemperato al pagamento dei compensi professionali e delle spese spettanti al sottoscritto per l'attività defensionale svolta, e che nei confronti dello stesso è stata inutilmente esperita la procedura per il recupero del credito professionale come risulta dalla seguente documentazione allegata: messa in mora, decreto ingiuntivo, atto di precetto, verbale pignoramento mobiliare infruttuoso o negativo.

3) che gli atti della procedura monitoria ed esecutiva sono stati ritualmente notificati presso _____

CHIEDE

che la Signoria Vostra voglia provvedere alla liquidazione dei compensi professionali per l'ammontare di € _____, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CNAP, secondo la seguente nota specifica

Indicazione dei compensi secondo quanto previsto dalla tabella allegata al protocollo.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO**
Art. 116 T.U.S.G.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46, co. 1, lett. i), e 76 del D.P.R. 445/2000, l'istante dichiara di essere iscritto nell'Elenco Unico Nazionale Difese D'Ufficio.

_____ addi _____

Si allega la seguente documentazione

1. Copie dei verbali delle udienze dove si è svolta l'attività.
2. Messa in mora;
3. Decreto ingiuntivo;
4. Atto di precetto;
5. Verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso o negativo.

ALL

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO
(Irreperibili di diritto art. 117 T.U.S.G.)**

Ill.mo _____

* * *

Il/la sottoscritto/a avv. _____ c.f. _____

del Foro di _____ con studio in _____ (p.e.c. _____)

PREMESSO

1) che il professionista istante ha svolto le proprie prestazioni professionali, quale difensore d'ufficio in favore del sig. _____ nato a _____ il _____

imputato del penale procedimento

(RGNR) (RG GIP) (RG DIB)

2) che il sig. _____, come risulta dal provvedimento che si allega, risulta irreperibile.

CHIEDE

che la Signoria Vostra voglia provvedere alla liquidazione dei compensi professionali per l'ammontare di € _____, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CNAP, secondo la seguente nota specifica

Indicazione dei compensi secondo quanto previsto dalla tabella allegata al protocollo.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO
(Irreperibili di diritto art. 117 T.U.S.G.)**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46, co. 1, lett. i), e 76 del D.P.R. 445/2000, l'istante dichiara di essere iscritto nell'Elenco Unico Nazionale Difese D'Ufficio.

_____ , addì _____

Documentazione da allegare

1. Copie dei verbali delle udienze dove si è svolta l'attività.
2. Decreto di irreperibilità.

AU

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO**
(Irreperibile di fatto art. 117 T.U.S.G.)

Ill.mo _____

* * *

Il/la sottoscritto/a avv. _____ c.f. _____

del Foro di _____ con studio in _____ (p.e.c. _____)

PREMESSO

1) che il professionista istante ha svolto le proprie prestazioni professionali, quale difensore d'ufficio in favore del sig. _____ nato a _____ il _____

imputato del penale procedimento

(RGNR)

(RG GIP)

(RG OIB)

2) che l'atto stragiudiziale di messa in mora inviato al sig. _____ tramite raccomandata postale A/R – o notificato a mezzo U.n.e.p.:

- al luogo di residenza e/o domicilio dell'imputato risultante dagli atti processuali;
- al luogo di residenza risultante dalla certificazione anagrafica aggiornata;
- al luogo di residenza/domicilio risultante dalla certificazione DAP (ove entrato nel circuito penitenziario);

veniva restituito al mittente perché il destinatario risulta irreperibile, sconosciuto o trasferito in ignota destinazione;

3) che non sussistono, pertanto, le condizioni per il recupero coattivo dei crediti professionali richiesti con la presente istanza, versando il sig. _____ in una situazione di irreperibilità di fatto secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.P.R. 115/2002.

CHIEDE

che la Signoria Vostra voglia provvedere alla liquidazione dei compensi professionali per l'ammontare di € _____, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CNAP, secondo la seguente nota specifica

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO
(Irreperibile di fatto art. 117 T.U.S.G.)**

Indicazione dei compensi secondo quanto previsto dalla tabella allegata al protocollo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46, co. 1, lett. i), e 76 del D.P.R. 445/2000, l'istante dichiara di essere iscritto nell'Elenco Unico Nazionale Difese D'Ufficio.

_____ addì _____

Si allega la seguente documentazione.

1. Copie dei verbali delle udienze dove si è svolta l'attività;
2. Avviso di mancato recapito della raccomandata A/R spedita alla residenza e/o domicilio risultante dagli atti;
3. Decreto di citazione con relata di notifica all'imputato;
4. Avviso di mancato recapito della raccomandata A/R spedita alla residenza risultante dalla certificazione anagrafica;
5. Avviso di mancato recapito della raccomandata A/R spedita alla residenza risultante dalla certificazione DAP;
6. Certificazione anagrafica;
7. Ricerche al DAP.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO**
(Irreperibili di fatto di cittadinanza estera art. 117 T.U.S.G.)

Ill.mo _____

* * *

Il/la sottoscritto/a avv. _____ c.f. _____

del Foro di _____ con studio in _____ (p.e.c. _____)

PREMESSO

1) che il professionista istante ha svolto le proprie prestazioni professionali, quale difensore d'ufficio, in favore del sig. _____ nato a _____ il _____

imputato del penale procedimento

(RGNR)

(RG GIP)

(RG DIB)

2) che l'atto stragiudiziale di messa in mora inviato al sig. _____ tramite raccomandata A/R o notificato a mezzo U.n.e.p.:

- al luogo di residenza dell'imputato risultante dagli atti processuali;
- al luogo di residenza risultante dalla certificazione anagrafica aggiornata;
- al luogo di residenza risultante dalla certificazione DAP (ove entrato nel circuito penitenziario)
- al luogo indicato dall'Ufficio immigrazione della Questura di _____ (ove la Questura abbia riscontrato la richiesta di informazioni entro 30 giorni);

veniva restituito al mittente perché il destinatario è irreperibile, sconosciuto o trasferito verso ignota destinazione;

- che non sussistono, pertanto, le condizioni per il recupero coattivo dei crediti professionali richiesti con la presente istanza, versando il sig. _____ in una situazione di irreperibilità di fatto secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.P.R. 115/2002.

CHIEDE

che la Signoria Vostra voglia provvedere alla liquidazione dei compensi professionali per l'ammontare di € _____, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CNAP, secondo la seguente nota specifica

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI E DELLE SPESE
AL DIFENSORE D'UFFICIO**
(Irreperibili di fatto di cittadinanza estera art. 117 T.U.S.G.)

Indicazione dei compensi secondo quanto previsto dalla tabella allegata al protocollo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 46, co. 1, lett. i), e 76 del D.P.R. 445/2000, l'istante dichiara di essere iscritto nell'Elenco Unico Nazionale Difese D'Ufficio.

_____ addi _____

Documentazione da allegare

1. Copie dei verbali delle udienze dove si è svolta l'attività.
2. Avviso di mancato recapito della raccomandata A/R spedita alla residenza risultante dagli atti;
3. Decreto di citazione;
4. Avviso di mancato recapito della raccomandata A/R spedita alla residenza risultante dalla certificazione anagrafica;
5. Certificazione anagrafica;
6. Ricerche al DAP;
7. Richiesta informazioni all'Ufficio stranieri Questura e suo eventuale riscontro;
8. Avviso di mancato recapito della raccomandata A/R spedita alla residenza risultante dal riscontro eventualmente ricevuto dall'Ufficio stranieri della Questura.